

Gazzetta ufficiale L 456 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

20 dicembre 2021

Sommario

II Atti non legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2021/2257 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022 [notificata con il numero C(2021)8864]** 1
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2021/2258 della Commissione, del 14 dicembre 2021, relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Green VAT - Un'IVA verde dell'UE per promuovere prodotti e servizi sostenibili e rispettosi dell'ambiente» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 9041].....** 17

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2257 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2021

che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022

[notificata con il numero C(2021)8864]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'immissione in libera pratica nell'Unione di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative.
- (2) La Commissione è tenuta a fissare tali restrizioni e ad attribuire le quote alle imprese.
- (3) Spetta inoltre alla Commissione determinare le quantità di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, così come le imprese che ne possono fare uso.
- (4) La determinazione delle quote attribuite per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi deve assicurare che le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2009 siano rispettate, applicando il regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione ⁽²⁾. Poiché tali restrizioni quantitative riguardano anche le quantità di idroclorofluorocarburi per usi di laboratorio e a fini di analisi per le quali è stata concessa una licenza, l'attribuzione dovrebbe contemplare anche la produzione e l'importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi e fini.
- (5) La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che nel 2022 intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che nel 2022 intendono produrre o importare tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi ⁽³⁾, a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2022.

⁽¹⁾ GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).

⁽³⁾ GU C 104 del 26.3.2021, pag. 6.

- (6) Le restrizioni quantitative e le quote dovrebbero essere determinate per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022, in conformità alle relazioni annuali da presentare in applicazione del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell'Unione europea nel 2022 a partire da fonti esterne all'Unione sono le seguenti:

Sostanze controllate	Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell'ozono)
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)	500 550,00
Gruppo III (halon)	25 644 250,00
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)	24 530 561,00
Gruppo V (1,1,1-tricloroetano)	2 500 000,00
Gruppo VI (bromuro di metile)	630 835,20
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)	4 569,16
Gruppo VIII (idroclorefluorocarburi)	4 933 484,75
Gruppo IX (bromoclorometano)	264 024,00

Articolo 2

Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica

- Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato I, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
- Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato II, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
- Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato III, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
- Le quote di 1,1,1-tricloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato IV, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
- Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato V, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
- Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VI, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
- Le quote di idroclorefluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VII, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.

8. Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
9. Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell'allegato IX.

Articolo 3

Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi

Le quote per l'importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2022 sono attribuite alle imprese di cui all'allegato X.

Sono indicate nell'allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2022 e che sono attribuite alle suddette imprese.

Articolo 4

Periodo di validità

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Articolo 5

Destinatari

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

1	A-Gas Deutschland GmbH Bei den Kämpfen 22 21220 Seevetal Germania	2	Abcr GmbH Im Schlebert 10 76187 Karlsruhe Germania
3	Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Germania	4	Air Products GmbH An der Kost Hattingen Germania
5	Albemarle Europe SPRL Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9 1348 Louvain-la-Neuve Belgio	6	Arkema France Rue Estienne d'Orves 420 92705 Colombes Cedex Francia
7	Ateliers Bigata SASU Rue Jean-Baptiste Perrin 10 33320 Eysines Francia	8	BASF Agri-Production SAS Rue de Verdun 32 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf Francia
9	Bayer AG Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim Germania	10	Biovit d.o.o. Varazdinska ulica - Odvojak II 15 HR-42000 Varazdin Croazia
11	Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Buetzflether Sand 2 21683 Stade Germania	12	BTC B.V. Albert Thijsstraat 65 6471WX Eijgelshoven Paesi Bassi
13	Ceram Optec SIA Skanstes iela 7k-1 LV-1013 Riga Lettonia	14	Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313LA Dordrecht Paesi Bassi

15	Daikin Refrigerants Frankfurt GmbH Industriepark Hoechst D821 65926 Francoforte Germania	16	Dyneon GmbH Industrieparkstr. 1 84508 Burgkirchen Germania
17	EAF protect s.r.o. Karlovarská 131/50 35002 Cheb 2 Repubblica ceca	18	FOT Ltd Ovcha kupel 13 1618 Sofia Bulgaria
19	Freie Universität Berlin Fabeckstr. 34-36 14195 Berlino Germania	20	Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungheria
21	GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH Ruhrstr. 113 22761 Amburgo Germania	22	Gielle Industries di Luigi Galantucci Via Ferri Rocco 32 70022 Altamura Italia
23	Hovione FarmaCiencia SA Quinta de S. Pedro - Sete Casas 2674-506 Loures Portogallo	24	Hudson Technologies Europe s.r.l. Via degli Olmetti 39/E 00060 Formello Italia
25	Hugen Maintenance for Aircraft B.V. Marketing 43 6921 RE Duiven Paesi Bassi	26	Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank B.V. Marketing 43 6921 RE Duiven Paesi Bassi
27	ICL Europe Cooperatief U.A. Koningin Wilhelminaplein 30 1062 KR Amsterdam Paesi Bassi	28	Intergeo Ltd Zona industriale di Thermi 57001 Salonicco Grecia
29	L'Hotellier SAS Rue Henri Poincaré 4 92160 Antony Francia	30	Labmix24 GmbH Industriestr. 18 A 46499 Hamminkeln Germania
31	Laboratorios Miret S.A. Geminis 4 08228 Terrassa Spagna	32	LGC Standards GmbH Mercatorstr. 51 46485 Wesel Germania
33	Martec S.p.A. Via dell'industria 1 20060 Vignate Italia	34	Mebrom NV Suikerkaai 66 9060 Zelzate Belgio
35	Mebrom Technology NV Antwerpsesteenweg 45 2830 Willebroek Belgio	36	Neochema GmbH Am Kümmerling 37 A 55294 Bodenheim Germania
37	P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. Mialki Szlak 52 80-717 Danzica Polonia	38	Philipps-Universität Marburg Biegenstrasse 10 35032 Marburgo Germania
39	R.P. Chem s.r.l. (IT) Via San Michele 47 31032 Casale sul Sile (TV) Italia	40	Restek France Avenue du General de Gaulle 7 91090 Lisses Francia

41	Restek GmbH Schaberweg 23 Bad Homburg Germania	42	Restek s.r.l. Via G. Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio Italia
43	Safety Hi-Tech s.r.l. Via Bellini 22 00198 Roma Italia	44	Saltigo GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Germania
45	Sanofi Chimie Le Bourg 63480 Vertolaye Francia	46	Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. Psary Wolnosci 20 51-180 Breslavia Polonia
47	Sigma Aldrich Chimie SARL Rue de Luzais 80 38070 Saint-Quentin-Fallavier Francia	48	Sigma-Aldrich Chemie GmbH Riedstraße 2 89555 Steinheim Germania
49	Solvay Fluor GmbH Hans-Boeckler-Allee 20 30173 Hannover Germania	50	Solvay Specialty Polymers France SAS Avenue de la Republique 39501 Tavaux Cedex Francia
51	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 Bollate Italia	52	Sterling Chemical Malta Limited Hal Far Industrial Estate HF 51 1504 Floriana Malta
53	Sterling S.p.A. Via della Carboneria 30 06073 Solomeo - Corciano (PG) Italia	54	Tazzetti SAU Calle Roma 2 28813 Torres de la Alameda Spagna
55	Tazzetti S.p.A. Corso Europa 600/A 10088 Volpiano Italia	56	Techlab SARL La tannerie 4C 57072 Metz Cedex 3 Francia
57	TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH Werner-von-Siemens-Str. 18 97076 Würzburg Germania	58	Tusnovics Instruments Sp. z o.o. Bociana 4 A/49 A 31-231 Cracovia Polonia
59	ULTRA Scientific Italia s.r.l. Via Emilia 51/D 40011 Anzola dell'Emilia Italia	60	UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH Alt-Herrenwyk 12 23569 Lubecca Germania
61	Valliscor Europa Limited 13-18 City Quay D02 ED70 Dublino Irlanda		

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

*ALLEGATO I***GRUPPI I e II**

Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022:

Impresa

Abcr GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti S.p.A. (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)

ALLEGATO II

GRUPPO III

Quote di importazione degli halon attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e per usi critici nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022:

Impresa

A-Gas Deutschland GmbH (DE)

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Ateliers Bigata SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

BTC B.V. (NL)

EAF protect s.r.o. (CZ)

Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT)

Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL)

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL)

Intergeo Ltd (EL)

L'Hotellier SAS (FR)

Martec SpA (IT)

P.U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL)

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE)

*ALLEGATO III***GRUPPO IV**

Quote di importazione di tetracloruro di carbonio attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022:

Impresa

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)

ALLEGATO IV

GRUPPO V

Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022:

Impresa

Arkema France (FR)

ALLEGATO V

GRUPPO VI

Quote di importazione di bromuro di metile attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022:

Impresa

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Mebrom Technology NV (BE)

Sanofi Chimie (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

ALLEGATO VI

GRUPPO VII

Quote di importazione degli idrobromofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022:

Impresa

Abcr GmbH (DE)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. Chem s.r.l. (IT)

Sanofi Chimie (FR)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling S.p.A. (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)

ALLEGATO VII

GRUPPO VIII

Quote di importazione degli idroclorofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022:

Impresa

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Bayer AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT)

Saltigo GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti S.p.A. (IT)

ALLEGATO VIII

GRUPPO IX

Quote di importazione di bromoclorometano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

Impresa

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Laboratorios Miret SA (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Valliscor Europa Limited (IE)

ALLEGATO IX

(Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione)

—

ALLEGATO X

Imprese autorizzate a produrre o importare per usi di laboratorio e a fini di analisi nel 2022

Imprese cui sono attribuite quote di sostanze controllate utilizzabili per usi di laboratorio e a fini di analisi:

Impresa
Abcr GmbH (DE)
Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (DE)
Air Products GmbH (DE)
Arkema France (FR)
Biovit d.o.o. (HR)
Daikin Refrigerants Frankfurt GmbH (DE)
FOT Ltd (BG)
Freie Universität Berlin (DE)
Gedeon Richter Plc. (HU)
Hudson Technologies Europe s.r.l. (IT)
Labmix24 GmbH (DE)
LGC Standards GmbH (DE)
Neochema GmbH (DE)
Philipps-Universität Marburg (DE)
Restek France (FR)
Restek GmbH (DE)
Restek s.r.l. (IT)
Safety Hi-Tech s.r.l. (IT)
Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)
Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)
Solvay Fluor GmbH (DE)
Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)
Techlab SARL (FR)
Tusnovics Instruments Sp. z o.o. (PL)
ULTRA Scientific Italia s.r.l. (IT)
Valliscor Europa Limited (IE)

ALLEGATO XI

(Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione)

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2258 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2021****relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Green VAT - Un'IVA verde dell'UE per promuovere prodotti e servizi sostenibili e rispettosi dell'ambiente» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2021) 9041]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 novembre 2021 è stata trasmessa alla Commissione una richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Green VAT - Un'IVA verde dell'UE per promuovere prodotti e servizi sostenibili e rispettosi dell'ambiente».
- (2) L'obiettivo dell'iniziativa, come spiegato dagli organizzatori, è quello di ridurre l'aliquota IVA per i prodotti e i servizi verdi.
- (3) Un allegato apporta ulteriori dettagli relativi all'oggetto, agli obiettivi e al contesto dell'iniziativa. L'allegato spiega che gli organizzatori si appellano alla Commissione per avviare in Europa riduzioni fiscali per i prodotti ecologici, fabbricati in modo sostenibile e nel rispetto dell'ambiente, in modo che tutti gli Stati membri possano sostenere attivamente la protezione del clima e dell'ambiente. Afferma inoltre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è uno strumento di politica di bilancio a disposizione di ogni governo dell'Unione e che un obbligo dell'Unione europea in questa materia dovrebbe essere attuato dagli Stati membri. Suggerisce che la Commissione potrebbe utilizzare la flessibilità delle aliquote IVA, decisa dal Consiglio ECOFIN nell'estate del 2021, come base dell'IVA verde.
- (4) Nella misura in cui l'iniziativa mira all'adozione di disposizioni in materia di armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul fatturato, dove tale armonizzazione è necessaria per garantire l'attuazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza, la Commissione ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico in base all'articolo 113 del trattato.
- (5) Per questi motivi nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (6) Tale conclusione non pregiudica la valutazione volta a stabilire se, nel caso di specie, sono rispettate le condizioni concrete, di fatto e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.
- (7) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

⁽¹⁾ GUL 130 del 17.5.2019, pag. 55.

- (8) L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (9) L'iniziativa dal titolo «Green VAT - Un'IIVA verde dell'UE per promuovere prodotti e servizi sostenibili e rispettosi dell'ambiente» dovrebbe pertanto essere registrata.
- (10) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo essere considerato rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'iniziativa dal titolo «Green VAT - Un'IIVA verde dell'UE per promuovere prodotti e servizi sostenibili e rispettosi dell'ambiente» è registrata.

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini dal titolo «Green VAT - Un'IIVA verde dell'UE per promuovere prodotti e servizi sostenibili e rispettosi dell'ambiente», rappresentato dalla sig.ra Nadine STÄDTNER e dalla sig.ra Karolina PROTAS, in qualità di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
La vicepresidente

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT